

mente introitata sul capitolo n.6153300 e da iscrivere, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di entrata 2056000 e sul corrispondente capitolo di spesa 953070.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/01 E SUCC. MOD.

Somme riscosse imputate sul cap. di entrata 6153300/2011 in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione.

Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

U.P.B. 2.1.19

PARTE ENTRATA

Cap. 2056000 Variazione in aumento

Assegnazione statale a destinazione vincolata progetti LSU art. 45 co. 6 L. 144/1999

Competenza + € 7,75

Cassa + € 7,75

U.P.B. 2.5.2

PARTE SPESA

Cap. 953070 Variazione in aumento

Spesa a destinazione vincolata progetti LSU art. 45 co. 6 L. 144/1999 - Fondo per l'Occupazione

Competenza + € 7,75

Cassa + € 7,75

Il presente provvedimento rientra nella categoria atti di competenza della G.R., ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, co.4, lett. K) e della deliberazione di G.R. n.3261/98, l'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'approvazione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore, dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di apportare, ai sensi dell'art. 13 L.R. 20/2010 e dall'art. 72 della L.R. 28/2001, in termini di competenza e cassa, la variazione in aumento al bilancio 2011 iscrivendo le maggiori risorse ammontanti a € 7,75 nei capitoli di entrata n. 2056000 e di spesa n. 953070;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria a provvedere alla regolarizzazione contabile della somma rimborsata;
- 4) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42 co. 7 della L.R. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 715

Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università - FIo S & U" - Approvazione schema Convenzione Istituzionale tra Ministero del Lavoro e Regione Puglia.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, di concerto con l'Assessore alla Formazione Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche attive del lavoro e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono impe-

gnati in azioni finalizzate a facilitare la transizione dal mondo dell'istruzione al mondo del lavoro ed a rilanciare l'istruzione tecnico-professionale, nonché a rilanciare il contratto di apprendistato ed a promuovere un uso più efficace dei tirocini formativi;

Il Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università - FIO S&U", proposto da Italia Lavoro Spa, in attuazione di detti obiettivi, è stato approvato dal Ministero del Lavoro.

Italia Lavoro S.p.A. è soggetto promotore ed attuatore del suddetto programma che prevede quattro linee di intervento: 1) il rafforzamento della governance territoriale tra i sistemi dell'istruzione e della formazione nell'ambito del sistema regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro; 2) la qualificazione dei servizi di orientamento e placement in 365 istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado, statali o paritari, di seguito denominati "Scuole" e la promozione di misure e dispositivi di politica del lavoro rivolti a 55mila diplomandi e diplomati; 3) la qualificazione dei servizi di orientamento e placement in circa 70 Università e la promozione di misure e dispositivi di politica del lavoro rivolti a laureati e dottori di ricerca; 4) la promozione di circa 2000 percorsi di inserimento lavorativo rivolti a laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, nell'ottica della valorizzazione del capitale umano d'eccellenza e del sostegno alle imprese che intendono assumere giovani altamente specializzati e qualificati;

Considerato che in data 21 luglio 2011 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e che l'art. 4 di tale Protocollo ha stabilito che, con successiva convenzione tecnico-esecutiva, sarebbero stati definiti tempi e modalità di attuazione delle azioni previste con particolare riferimento all'erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie.

Appare opportuno - al fine di favorire l'occupazione e l'occupabilità dei giovani intervenendo sulla riduzione dei tempi di transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro - attivare, anche attraverso la valorizzazione del ruolo degli attori pubblico-privati del mercato

del lavoro già operanti sul territorio, interventi volti a favorire lo sviluppo, all'interno delle Scuole e delle università, di servizi di intermediazione e di dispositivi di politica attiva del lavoro, con l'obiettivo di realizzare un'efficace collaborazione reciproca, attraverso il potenziamento dell'integrazione tra azioni e risorse nazionali e regionali, favorendo la complementarietà degli interventi medesimi.

Valutato che

Si rende necessario che la Giunta provveda all'approvazione dello schema di Convenzione Istituzionale di cui all'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4, comma 4, punto c) della L.R. n. 7/1997 "Statuto della Regione Puglia".

Gli Assessori relatori sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Lavoro e dell'Assessore alla Formazione:

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'Istruttore, del Dirigente dell'Ufficio Politiche attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro, nonché del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui s'intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di Convenzione istituzionale tra Ministero del Lavoro e Regione Puglia;
- di incaricare il dirigente del Servizio politiche per

il lavoro di predisporre ed approvare gli atti esecutivi della presente delibera;

- di dare mandato all'Assessore al Lavoro Leo Caroli di provvedere alla firma della Convenzione per conto della Regione Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro

CONVENZIONE ISTITUZIONALE
tra
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
e
Regione Puglia

L'anno duemilatredici, il giorno ____ del mese di ____ in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in Via Fornovo n. 8, tra:

- la Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (già Direzione Generale per le Politiche, per l'Orientamento e la Formazione) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di seguito "Ministero", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone;

e

- la Regione Puglia con sede a Bari Lungomare Nazario Sauro 33, di seguito indicata "Regione", rappresentata dall'Assessore al Lavoro, Leo Caroli;

PREMESSO

- che il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono impegnati in azioni finalizzate a facilitare la transizione dal mondo dell'istruzione al mondo del lavoro; a rilanciare l'istruzione tecnico-professionale; a rilanciare il contratto di apprendistato ed a promuovere un uso più efficace dei tirocini formativi;
- che il Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università – FlixO S&U", proposto da Italia Lavoro Spa, in attuazione di detti obiettivi, è stato approvato dal Ministero del Lavoro;
- che Italia Lavoro S.p.A. è soggetto promotore ed attuatore del suddetto programma ;

- che tale Programma, prevede quattro linee di intervento: 1) il rafforzamento della governance territoriale tra i sistemi dell'istruzione e della formazione nell'ambito del sistema regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro; 2) la qualificazione dei servizi di orientamento e placement in 365 istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado, statali o paritari, di seguito denominati "Scuole" e la promozione di misure e dispositivi di politica del lavoro rivolti a 55mila diplomandi e diplomati, con particolare riferimento al tirocinio di formazione e orientamento e al contratto di apprendistato; 3) la qualificazione dei servizi di orientamento e placement in circa 70 Università e la promozione di misure e dispositivi di politica del lavoro rivolti a laureati e dottori di ricerca, con particolare riferimento al contratto di alto apprendistato e ricerca e al tirocinio di formazione e di orientamento; 4) la promozione di circa 2000 percorsi di inserimento lavorativo rivolti a laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, nell'ottica della valorizzazione del capitale umano d'eccellenza e del sostegno alle imprese che intendono assumere giovani altamente specializzati e qualificati, anche mediante contratti di apprendistato;

VISTO

- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- l'art.4 di tale Protocollo, che ha stabilito che, con successiva convenzione tecnico-esecutiva, sarebbero stati definiti tempi e modalità di attuazione delle azioni previste con particolare riferimento all'erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie;
- l'art. 29 del Decreto Legge 06 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica del 04/08/2011 e il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20/09/2011 (modalità di pubblicazione dei cv su Cliclavoro);
- l'art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- l'Accordo del 15/03/2012 (Repertorio n.58), ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

- l'Accordo del 19/04/2012 (Repertorio n 96), ai sensi dell'art.4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1643/2003, che regola in dettaglio elementi ed istituti centrali del nuovo modello di intervento pubblico regionale del mercato del lavoro;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1862 del 6 agosto 2010 "Adesione al progetto 'Verso la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze';

- la Legge Regionale n. 25 del 29 settembre 2011 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro";

- la Delibera di Giunta Regionale n.1364 del 15 giugno 2011 che istituisce l' "Osservatorio Regionale sui sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia";

- l'atto di programmazione regionale "Piano straordinario per il lavoro in Puglia anno 2011"

CONSIDERATO

- che appare opportuno - al fine di favorire l'occupazione e l'occupabilità dei giovani intervenendo sulla riduzione dei tempi di transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro - attivare, anche attraverso la valorizzazione del ruolo degli attori pubblico-privati del mercato del lavoro già operanti sul territorio, interventi volti a favorire lo sviluppo, all'interno delle Scuole e delle università, di servizi di intermediazione e di dispositivi di politica attiva del lavoro;

- che l'attivazione dei predetti interventi deve svilupparsi in un'ottica di un'efficace collaborazione reciproca e di sostenibilità, attraverso il potenziamento dell'integrazione tra azioni e risorse nazionali e regionali, favorendo la complementarietà degli interventi medesimi.

Tanto premesso, visto e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1**PREMESSE**

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se alla medesima materialmente non allegati.

ARTICOLO 2**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Con la presente Convenzione le Parti, in conformità a quanto previsto dall'art.4 del Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 di cui in premessa, intendono definire le modalità di attuazione del Programma "FlxO - S&U", sul territorio regionale, in merito alle specifiche azioni e attività previste.

ARTICOLO 3**OBIETTIVI E ATTIVITA'**

Per quanto riguarda l'ambito di intervento relativo alle Scuole, si intende:

- strutturare e qualificare i servizi di orientamento e placement nelle Scuole presenti sul territorio regionale;
- implementare lo sviluppo di reti e raccordi tra le Scuole, il sistema delle imprese e gli operatori pubblici/privati del mercato del lavoro presenti sul territorio regionale;
- supportare la promozione di dispositivi e misure di politica attiva del lavoro per i diplomandi e diplomati;

Per quanto riguarda l'ambito di intervento relativo alle Università, si intende:

- qualificare i servizi di placement delle Università, in coerenza con gli standard presenti sul territorio regionale;
 - supportare la Regione per la qualificazione dei tirocini di formazione e orientamento con la attestazione/certificazione delle competenze;
 - rafforzare le reti ed i raccordi con gli operatori del settore del mercato del lavoro
 - Agenzie per il Lavoro, Consulenti del Lavoro, Centri per l'Impiego, etc. - per lo sviluppo dei servizi per l'inserimento lavorativo dei laureati e dei dottori di ricerca.
- Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, le attività di assistenza tecnica che saranno svolte, ad integrazione delle priorità regionali, riguarderanno:
- sperimentazione di un modello per la qualificazione dei percorsi di tirocinio di

orientamento e formazione e per il riconoscimento e la tracciabilità delle competenze acquisite;

- messa a punto e sperimentazione di mappe di prestazioni, standard ed indicatori finalizzate ad elevare la qualità dei servizi di placement delle Università (traslabili ai costituendi placement scolastici);
- supporto alla eventuale elaborazione/integrazione - e successiva diffusione - di norme e regolamenti riguardanti i dispositivi di politica attiva a partire dalle migliori esperienze nazionali ed internazionali e sulla base degli standard di qualità sperimentati;
- supporto alla definizione del ruolo delle scuole e delle università nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro. Laddove questo ruolo sia riconosciuto nell'intermediazione, supporto metodologico e strumentale alla specializzazione delle risorse umane impiegate;
- supporto alle azioni di individuazione (attraverso mappatura degli stakeholder) dei nodi della rete di attori del mercato del lavoro, animazione (attraverso la promozione/facilitazione dell'avvio di partnership strategiche) e consolidamento della stessa (attraverso il miglioramento continuo delle relazioni e dei rapporti cooperativi, anche di lungo periodo e la specializzazione di filiere di servizi);
- assistenza tecnica finalizzata ad ottimizzare le attività di informazione e comunicazione relative ai dispositivi di politica attiva e alle misure incentivanti per ridurre la percentuale dei giovani disoccupati /inoccupati proposte da Fixo S&U nonché ai risultati raggiunti affinché si possano valorizzare analoghi provvedimenti regionali, avviare virtuose combinazioni di supporti economici (doti, incentivi, voucher ecc).

ARTICOLO 4

MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Il Ministero e la Regione nella attuazione delle azioni previste opereranno nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

L'individuazione delle Scuole sarà effettuata con Avviso pubblico, predisposto da Italia Lavoro ed approvato dal Ministero, che sarà pubblicato dalla Regione e da Italia Lavoro.

I criteri di valutazione saranno definiti in accordo con la Regione, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale.

All'Avviso Pubblico potranno partecipare le Scuole che abbiano effettuato l'iscrizione alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL) per il tramite del portale CLICLAVORO, ovvero che dimostreranno di aver effettuato la richiesta di iscrizione entro la data di sottoscrizione del sottorichiamato "Protocollo Operativo" con Italia Lavoro.

Le Scuole parteciperanno all'Avviso Pubblico attraverso la presentazione di candidature per accedere al contributo diretto a sviluppare e/o qualificare i servizi di placement e di orientamento al lavoro e alle professioni, all'interno del sistema scolastico.

Potranno presentare le candidature:

istituti tecnici;

istituti professionali;

istituti d'istruzione superiore con almeno un indirizzo di studio tecnico o professionale

reti di istituti, composte eventualmente anche da licei, il cui soggetto capofila sia un istituto tecnico o professionale o un Istituto d'Istruzione Superiore con almeno un indirizzo di studio tecnico o professionale.

La Regione intende inoltre valorizzare l'esperienza dei poli tecnico-professionali e a tal fine l'appartenenza al Polo degli istituti tecnici e professionali sarà considerato, nell' Avviso Pubblico, elemento qualificante.

Le candidature saranno valutate secondo i criteri e le modalità definiti nello stesso Avviso.

Le Scuole selezionate stipuleranno un "Protocollo Operativo" con Italia Lavoro - previo nulla osta del Ministero - ove verranno individuate le risorse economiche messe a disposizione dal Ministero stesso ed eventualmente anche dalla Regione.

ARTICOLO 5

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

La presente convenzione avrà durata pari a quella del Programma F1xO S&U ossia fino al 31/12/2013.

Resta inteso che laddove fossero autorizzate dal Ministero proroghe temporali al Programma, la presente convenzione si intenderà automaticamente rinnovata.

ARTICOLO 6
RISORSE ECONOMICHE

Il Programma F1xO S&U prevede contributi per n.24 Scuole sul territorio regionale, che saranno selezionate con Avviso Pubblico, fino ad un massimo di Euro 720.000,00, al fine di erogare servizi di placement ed orientamento a favore di n. 3.600 diplomandi /diplomati.

Tali risorse economiche saranno messe a disposizione delle Scuole per il tramite di Italia Lavoro, che provvederà al trasferimento delle stesse, per conto del Ministero del Lavoro.

A tal fine, Italia Lavoro stipulerà con le singole Scuole il "Protocollo Operativo" al quale saranno allegate le "procedure di gestione e rendicontazione delle risorse economiche".

ARTICOLO 7
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il Ministero e la Regione si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione e dagli eventuali documenti in essa richiamati.

LETTA, CONFERMATA E SOTTOSCRITTA.

Roma,

**Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali**
Lavoro
DGPAPL

Regione Puglia
L'Assessore Regionale al
Leo Caroli

Il Direttore Generale